

CONTRATTO
GARA 412/ACU/2019

LOTTO 4
CIG 7786516446

INDICE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....	5
ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO.....	5
ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.....	5
ARTICOLO 4 – VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	8
ARTICOLO 5 - DURATA DEL CONTRATTO – OPZIONI	8
ARTICOLO 6 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO – VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE.....	8
ARTICOLO 7 – IMPORTO UNITARIO – CORRISPETTIVO	9
ARTICOLO 8 – CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO	10
ARTICOLO 9 - PENALI	11
ARTICOLO 10- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	13
ARTICOLO 11 – REVISIONE PREZZI.....	15
ARTICOLO 12 - RECESSO.....	16
ARTICOLO 13 – MODIFICHE DEL CONTRATTO	16
ARTICOLO 14 – GARANZIE DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA....	16
ARTICOLO 15 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI -CONTRIBUTIVI.....	17
ARTICOLO 16 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI.....	17
ARTICOLO 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	18
ARTICOLO 18 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO	18
ARTICOLO 19 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	20
ARTICOLO 20 - SICUREZZA SUL LAVORO	21
ARTICOLO 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO	21

ARTICOLO 22 - SPESE CONTRATTUALI	21
ARTICOLO 23 - FORO COMPETENTE.....	21
ARTICOLO 24 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO	21
ARTICOLO 25 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO	21
ARTICOLO 26 - DISPOSIZIONI FINALI	22

CONTRATTO

TRA

ASIA Napoli S.p.A. con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* ing. Francesco Mascolo, nato a Crispano in data 08/09/1970 - Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637 - (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante” o ASIA)

E

L'Igiene Urbana srl con sede legale in Segrate (MI) Via Tintoretto n. 20 in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore* Francesco Palumbo, nato a Nocera Inferiore (SA), in data 14/09/1975 - Codice Fiscale e Partita Iva 01291571212 - (di seguito denominata anche Appaltatore)

Congiuntamente definite “Parti”.

PREMESSO

- 1) che, con bando pubblicato il 6 febbraio 2019 sulla GUUE S/26, ASIA Napoli S.p.A. ha indetto la procedura aperta 412/ACU/2019, finalizzata all'affidamento del servizio di spazzamento meccanizzato mediante nolo a caldo di spazzatrici a copertura di parte del servizio di spazzamento meccanizzato quotidianamente erogato da ASIA sul territorio della città di Napoli;
- 2) che l'appalto è stato suddiviso in 4 lotti, così come definiti dal Disciplinare Tecnico, tenendo conto dell'organizzazione di ASIA nel territorio cittadino;
- 3) che l'aggiudicazione ha avuto luogo, per ciascun lotto, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo, con esclusione delle offerte in aumento.
- 4) che all'esito delle operazioni di gara, è risultato aggiudicatario del lotto 4 il concorrente L'Igiene Urbana;
- 5) che in funzione della sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore ha presentato entro il termine previsto, la documentazione prevista nella lex di gara ed in particolare, a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto, la garanzia definitiva;
- 6) che L'Igiene Urbana risulta aver fatto richiesta di iscrizione alla white list della Prefettura di Milano in data 30 maggio 2018;

7) che in ragione di tale circostanza, in data 5 giugno 2019, la Stazione Appaltante ha interpellato la Banca dati nazionale antimafia come da PR_MIUTG_Ingresso_0118198_20190605 per acquisire l'informativa antimafia;

8) che a tutt'oggi non sono pervenute tali informazioni da parte della suddetta Banca dati, per cui essendo trascorsi 30 giorni dalla richiesta si può procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva come previsto dall'art. 92, comma 3, del D. Lgs n. 159/2011;

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Appaltatore** si intende L'Igiene Urbana S.r.l.;
- per **Stazione Appaltante** si intende ASIA Napoli S.p.A. come in epigrafe identificata;
- per **Contratto** si intende il presente documento comprensivo di tutti i suoi allegati e documenti richiamati, concluso tra ASIA Napoli S.p.A. e l'Appaltatore;
- per **Codice** si intende il D. Lgs. 50/2016 "Codice degli Appalti";
- per **Responsabile del Procedimento** si intende l'Ing. Giuseppina Greci;
- per **Direttore** dell'esecuzione del contratto si intende la dr.ssa Vanessa Cusano;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, il servizio di spazzamento meccanizzato mediante nolo a caldo di spazzatrici da eseguire nell'ambito del perimetro del lotto 4, così come definito nel Disciplinare Tecnico, ricadente nel territorio della Città di Napoli.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

3.1 L'Appaltatore si obbliga, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) ad eseguire il servizio in conformità alle specifiche tecniche fornite dalla Stazione Appaltante, attenendosi scrupolosamente a quanto specificato nel Disciplinare Tecnico, nel presente contratto e nell'offerta medesima presentata in sede di gara;
- b) ad effettuare, su richiesta del Servizio Territoriale di ASIA, le variazioni temporanee di servizi di cui al punto 4.2 del Disciplinare Tecnico che dovessero intervenire per mutate esigenze operative temporanee di ASIA;
- c) ad effettuare, su richiesta del Servizio Territoriale di ASIA, le variazioni permanenti di servizi di cui al punto 4.2 del Disciplinare Tecnico che dovessero intervenire per mutate esigenze operative di ASIA;

- d) ad eseguire, su richiesta della Stazione Appaltante, i servizi straordinari di nolo a caldo di spazzamento meccanizzato (1 autista più 1 servente) nelle quantità minime previste al punto 2 del Disciplinare Tecnico;
- e) a garantire su richiesta della Stazione Appaltante ore extra di nolo nelle quantità indicate previste al punto 2 del Disciplinare Tecnico;
- f) a fornire al DEC a mezzo mail all'indirizzo direzione.operativa@asianapoli.it entro il 10 del mese successivo a quello in cui sono stati eseguiti, la consuntivazione dei noli eseguiti nel mese precedente suddivisi per tipologia di turnazione allegando, per ciascun servizio, copia della bolla ecologica e della scheda di controllo di cui Disciplinare Tecnico;
- g) a comunicare alla Stazione Appaltante i nominativi dei dipendenti impiegati nell'appalto, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio oggetto del Contratto e a comunicare ogni eventuale successiva variazione;
- h) ad osservare tutte le norme e le prescrizioni del vigente C.C.N.L di categoria, conseguentemente ad inquadrare e retribuire i propri dipendenti secondo quanto previsto da tale normativa e da quella legale, provvedendo altresì al regolare ed effettivo adempimento in ordine agli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;
- i) ad osservare tutte le disposizioni di legge in materia di igiene del lavoro nonché di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- l) a consentire al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e ai suoi collaboratori di eseguire le verifiche di conformità del servizio in base a quanto previsto dal Disciplinare, dal Contratto e dall'offerta tecnica;
- m) a presenziare alle riunioni che si terranno su richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto presso la sede della Stazione Appaltante;
- n) a manlevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità risarcitoria formulata da dipendenti dell'Appaltatore o da terzi connessa e/o derivante dall'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto. Nel caso di giudizio, la Stazione Appaltante deve essere tenuta indenne con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite; l'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare l'Amministrazione e a rifondere a quest'ultima quanto eventualmente da questo pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore stesso;
- o) a rendere una propria autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'avvenuto pagamento degli stipendi ai lavoratori impiegati nell'appalto da consegnare alla Stazione Appaltante

con cadenza mensile, dandone evidenza contabile in conformità alla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, a prescindere dall'importo erogato, qualora richiesto dalla Stazione Appaltante;

p) a nominare un Responsabile del Servizio, quale referente della Stazione Appaltante nell'esecuzione del Contratto, di cui dovranno essere forniti il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail. Quest'ultimo rappresenta l'interlocutore della Stazione Appaltante al quale il Direttore dell'Esecuzione del Contratto deve rivolgersi per impartire prescrizioni ed istruzioni sulle modalità di svolgimento delle prestazioni alle quali l'Appaltatore ed il personale impiegato devono attenersi;

q) a comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito in Tribunale del relativo ricorso;

r) a segnalare *ad horas*, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ogni circostanza, imprevisto e quant'altro che potrebbe pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio;

s) a comunicare immediatamente la proclamazione dello sciopero, precisando se l'agitazione medesima risulta conforme alle prescrizioni della Legge n. 146/1990 e s.m.i. dal Codice di Regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero come da accordo Nazionale del 1 marzo 2001;

t) a operare in modo da garantire il rispetto della Legge n. 146/1990 e s.m.i. in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. A tal fine entro 30 giorni dall'inizio del servizio oggetto del Contratto deve comunicare alla Stazione Appaltante gli accordi raggiunti con le Organizzazioni sindacali di categoria per garantire i servizi minimi indispensabili nel caso di sciopero;

u) a garantire che il parco veicolare impiegato nell'esecuzione del servizio mantenga sempre le caratteristiche indicate nell'offerta tecnica;

v) a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi richiesta alla stessa formulata, a causa del mancato versamento dei trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto all'Appaltatore o al suo subappaltatore (o alle sue associate/consorziate), con particolare riferimento all'ipotesi in cui ASIA dovesse essere chiamata, in qualità di obbligato solidale (es. art. 29 D. Lgs n. 276/2003) ovvero in qualità di committente ai sensi dell'art. 1676 c.c., a corrispondere ai lavoratori impiegati nell'appalto trattamenti retributivi, contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché sanzioni ed indennizzi di ogni genere.

z) ad osservare quanto previsto nel Codice Etico di ASIA e nel Codice di Comportamento, entrambi disponibili sul sito www.asianapoli.it nell'apposita sezione "Società Trasparente", di cui dichiara di aver preso conoscenza.

ARTICOLO 4 – VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

4.1 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, sulla base delle disposizioni del RUP, dà avvio all'esecuzione del servizio, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e le direttive necessarie, e redigendo apposito verbale firmato anche da quest'ultimo in cui sono indicati:

- a) le aree interessate dal servizio appaltato, così come definite nel Disciplinare Tecnico;
- b) l'attestazione che lo stato dei luoghi è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione del servizio.

4.2 Una copia del verbale viene consegnata all'Appaltatore.

ARTICOLO 5 - DURATA DEL CONTRATTO – OPZIONI

5.1 Il presente contratto ha una durata di 24 mesi decorrenti dal verbale di avvio del servizio.

5.2 La Stazione Appaltante, come espressamente previsto negli atti di gara, si riserva la facoltà:

- a) di prorogare, ai sensi dell'art. 35, comma 4, il contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, per una durata di ulteriori 12 mesi. Tale opzione deve essere esercitata mediante comunicazione scritta, da trasmettere a mezzo pec all'Appaltatore, almeno 15 giorni prima della scadenza dei 24 mesi ovvero almeno 15 giorni prima della decorrenza della medesima opzione;
- b) di prorogare, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Tale opzione di proroga deve essere esercitata mediante comunicazione scritta, da trasmettere a mezzo pec all'Appaltatore entro 10 giorni dalla pubblicazione sulla GURI del bando avente ad oggetto la nuova gara.

ARTICOLO 6 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO – VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE

6.1 Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs n. 50/2016, controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del contratto il cui incarico viene affidato alla dr.ssa Vanessa Cusano (di seguito anche DEC). Quest'ultimo, nell'esecuzione dell'incarico, si avvale di collaboratori con il compito di coadiuvarlo nelle sue funzioni.

6.2 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto riceve dal Responsabile del Procedimento le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità del servizio appaltato. Fermo restando quanto sopra, il Direttore dell'Esecuzione del

Contratto opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

6.3 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio che devono riportare sinteticamente le ragioni e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al Responsabile del Procedimento. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute nell'ordine di servizio. Il DEC redige processi verbali di accertamento dei fatti che devono essere inviati al RUP e le relazioni per il medesimo RUP.

6.4 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto svolge il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di gara. Il controllo attiene alla qualità del servizio svolto inteso come aderenza o conformità agli standard stabiliti nel Disciplinare, nel Contratto e nell'Offerta Tecnica, nonché come rispetto dei tempi convenuti.

Il DEC segnala, tempestivamente e per iscritto, al RUP eventuali ritardi o disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali anche al fine di consentire l'applicazione, da parte del RUP, delle penali previste al successivo art. 9 ovvero ai fini della risoluzione del Contratto.

6.5 Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto si attiene a quanto disposto dal D.M. n. 49/2018.

6.6 Resta inteso che la Stazione Appaltante, tenuto conto della particolare natura del servizio da espletare, si riserva di eseguire un controllo ordinario tramite il proprio personale nell'ambito delle attività ordinarie di coordinamento e di gestione del territorio, il tutto come meglio dettagliato nel disciplinare tecnico.

ARTICOLO 7 – IMPORTO UNITARIO – CORRISPETTIVO

7.1 La Stazione Appaltante corrisponde all'Appaltatore i seguenti importi unitari, al netto del ribasso offerto in gara del 5,6%:

- a) Euro 455,90 oltre IVA per il turno mattina/pomeriggio;
- b) Euro 480,28 oltre IVA turno alba (4,30-10,50/4,00-10,20);
- c) Euro 472,15 oltre IVA turno alba 5,00 – 11,20;
- d) Euro 558,74 oltre IVA turno notte.

Gli importi di cui sopra sono comprensivi di tutte le prestazioni previste e descritte nei documenti di gara nonché dei costi per la sicurezza e per la manodopera. Tale importo deve intendersi fisso e invariabile con la sola eccezione di quanto previsto dal successivo art. 11.

Le Parti convengono che il corrispettivo contrattuale debba intendersi pattuito a misura, nel senso che l'importo da corrispondere all'Appaltatore viene determinato applicando i prezzi unitari di ciascun servizio innanzi elencato moltiplicato per il numero di servizi effettivamente eseguiti dall'Appaltatore nel periodo di riferimento.

7.2 Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 7.1 il corrispettivo stimato per il periodo di 24 mesi di durata del presente contratto è pari Euro 1.318.179,11 oltre IVA. Nel caso di esercizio dell'opzione di rinnovo per un periodo di ulteriori 12 mesi, il corrispettivo stimato è pari Euro 659.089,56 oltre IVA.

7.3 Le Parti convengono inoltre che:

- a) i servizi extra sono remunerati secondo i prezzi indicati, per ciascuna tipologia di turno, al precedente punto 7.1;
- b) le eventuali ore extra sono remunerate ad prezzo pari ad 1/6 (un sesto) del valore unitario del turno di riferimento.

ARTICOLO 8 – CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

8.1 La Stazione Appaltante esegue il pagamento del servizio appaltato con cadenza mensile. Al tal fine, l'Appaltatore entro il giorno 10 di ciascun mese di durata dell'appalto deve trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del Contratto un prospetto contenente la consuntivazione dei noli eseguiti nel mese precedente, suddivisi per tipologia di turnazione allegando, per ciascun servizio, copia della bolla ecologica e della scheda di controllo di cui Disciplinare Tecnico. Entro i successivi 10 giorni il DEC, anche sulla base dei documenti acquisiti accerta, emette certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione con cui attesta che le prestazioni sono state rese in modo corretto, regolare e conforme a quanto previsto nel presente contratto, nel Disciplinare tecnico e nell'offerta tecnica. Tale accertamento/verifica di conformità è trasmesso entro 10 giorni al Responsabile del Procedimento che rilascia il certificato di pagamento entro i successivi 7 giorni ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore entro i successivi 3 giorni. L'importo da fatturare, riportato nel certificato di pagamento, sarà dato dalla sommatoria dei prodotti delle quantità di servizi resi per ciascuna tipologia di turnazione moltiplicati per i prezzi unitari di cui al precedente art. 7. Il pagamento è effettuato nel termine di 60 giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformità eseguita dal DEC.

8.2 Il pagamento è effettuato previa presentazione di fattura da parte dell'Appaltatore corredata dal certificato di pagamento emesso dal RUP. La fattura deve riportare il CIG 77863879D0.

La fattura dovrà essere intestata ad A.S.I.A. Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi n. 37/D, 80146 Napoli, ed inviata presso la Direzione Amministrativa sita in Via Ponte dei Francesi n. 37/D, 80146 Napoli. In alternativa potrà essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo asianapoli.afc@pec.it oppure all'e-mail fatture@asianapoli.it.

Le fatture devono riportare obbligatoriamente, negli appositi campi previsti nel tracciato ministeriale del file XML, per l'emissione della fattura elettronica, i numeri di CIG ed ordine, il codice univoco dell'Asia Napoli per l'emissione della fattura elettronica è M5UXCR1. La fattura intestata ad A.S.I.A. Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi 37/D - 80146 Napoli deve essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo asianapoli.afc@pec.it. Le fatture emesse dall'Appaltatore soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017).

8.3 Il pagamento è inoltre subordinato all'acquisizione da parte della Stazione Appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le fatture emesse dall'Appaltatore soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017).

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010.

8.4 Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tali ritenute potranno essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione e verifica del DURC.

8.5 Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento

ARTICOLO 9 - PENALI

9.1 La Stazione Appaltante si riserva di applicare:

- a) una penale pari a Euro 100,00 in caso di ritardo nell'inizio del servizio eccedente 30 minuti rispetto all'orario di inizio. La penale sarà comminata per ogni ora di ritardo o frazione di essa;

- b) una penale pari al 50% del prezzo del turno previsto in caso di incompleta effettuazione del servizio assegnato sulla base del programma di lavoro pianificato nel Disciplinare e/o trasmesso dal Servizio Territoriale di ASIA prima dell'inizio dell'appalto. Alla concorrenza del 50% del servizio non effettuato, rispetto ai servizi programmati, si applicherà la penale prevista al punto c) per servizio non effettuato, qualora le motivazioni addotte non siano ritenute fondate da ASIA.
- c) una penale pari al doppio del prezzo complessivo del turno non effettuato sia in caso di mancata presenza della spazzatrice che in caso di respingimento della stessa per inadeguatezza;
- d) una penale di Euro 50,00 nel caso in cui dalla scheda di controllo emerga che lo stato estetico e funzionale della spazzatrice non sia in linea con gli standard previsti nel DT;
- e) una penale di Euro 25,00 nel caso in cui dalla scheda di controllo emerga che lo stato funzionale delle spazzole non sia in linea con gli standard previsti nel DT;
- f) una penale di Euro 100,00 nel caso in cui dalla scheda di controllo emerga la mancanza di acqua pulita per l'umettaggio;
- g) una penale di Euro 25,00 nel caso in cui dalla scheda di controllo emerga l'assenza delle attrezzature a corredo ovvero l'inefficienza delle stesse rispetto agli standard previsti nel DT;
- h) una penale di Euro 250,00 nel caso in cui gli operatori dell'impresa non indossino il cartellino con foto di riconoscimento ovvero esso risulti non visibile;
- i) una penale di Euro 100,00 per ogni giorno ritardo e per ogni spazzatrice in caso di mancato adeguamento, trascorsi 60 giorni solari dall'avvio del servizio, del parco spazzatrici offerto in gara; l'adeguamento di che trattasi riguarderà quanto offerto dal fornitore in gara e precisamente: la classe di emissione delle spazzatrici offerte, la spazzatrice ecologica, il numero delle spazzatrici di scorta, il sistema di monitoraggio, il sistema di consuntivazione. Nel caso il ritardo dovesse superare i 45 giorni, ASIA si riserva di risolvere il contratto ai sensi del successivo art.8.2 lettera d);
- j) una penale di importo variabile tra Euro 25,00 ed Euro 250,00 in caso di inosservanza o mancata diligenza nell'esecuzione dei compiti e obblighi previsti dal presente contratto, da disposizioni impartite da ASIA per l'effettuazione del nolo ovvero da violazioni del codice della strada.

9.2 Nelle ipotesi che si verifichino cause di forza maggiore che possano produrre ritardi nell'espletamento del servizio, l'Appaltatore dovrà farne immediata denuncia scritta e documentata ad ASIA che, previo accertamento del caso, concorderà con questi una diversa programmazione. Si precisa che eventuali slittamenti nell'esecuzione avranno il solo scopo di esonerare l'Appaltatore dalle penali di cui al presente articolo, per cui lo stesso non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualunque natura.

9.3 Modalità di contestazioni delle penali

Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali innanzi descritte, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dalla Stazione Appaltante entro il termine di 7 giorni dal rilevato inadempimento. L'Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra indicate.

9.4 Modalità di applicazione delle penali

La Stazione Appaltante si riserva di dedurre l'importo delle penali innanzi indicate dalle fatture ammesse a pagamento, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

ARTICOLO 10- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

10.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto disciplinate dall'art. 108 del Codice, la Stazione Appaltante risolve il presente contratto, qualunque sia il suo stato di esecuzione, nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'[articolo 80](#) del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice;
- b) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136/2010;
- c) nell'ipotesi di subappalto non preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante o di cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;

d) nel caso di sospensione o cancellazione dall'ANGA.

La risoluzione del Contratto nei casi contemplati nel precedente elenco ha effetto dal momento della ricezione da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante manifesti la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

10.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto:

a) nel caso di reiterata violazione di quanto previsto nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in gara;

b) nel caso di reiterata violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti dal Disciplinare tecnico in ordine alle modalità di esecuzione del servizio e di quanto disposto in ordine alla tipologie di spazzatrici da utilizzare;

c) nel caso di accertata e reiterata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;

d) nel caso di reiterata sospensione delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

e) nel caso in cui non venga prodotta l'autodichiarazione mensile attestante l'avvenuta corresponsione degli stipendi ai lavoratori impegnati nell'appalto (vedi art. 3, lettera o), del Contratto);

f) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del contratto;

g) nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;

h) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente contratto, anche se non richiamati nel presente articolo.

Nei casi contemplati nel precedente elenco, la Stazione Appaltante contesta, per iscritto, l'addebito all'Appaltatore dandogli un termine non inferiore a 5 giorni per controdedurre. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Responsabile del Procedimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del Contratto.

Gravi inadempienze (art. 108, comma 3 del D. Lgs n. 50/2016)

Al di fuori delle ipotesi innanzi contemplate, qualora il Direttore dell'Esecuzione del contratto accerti comportamenti dell'Appaltatore costituenti grave inadempimento alle obbligazioni oggetto del contratto tale da comprometterne la corretta esecuzione, invia al Responsabile del

Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore.

Su indicazione del Responsabile del procedimento il Direttore dell'Esecuzione del contratto formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Ritardo nell'esecuzione del Contratto (art. 108, comma 4 del D. Lgs n. 50/2016)

Qualora, al di fuori dei precedenti casi per negligenza dell'Appaltatore, si sia verificato un ritardo nell'esecuzione del contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto assegna all'Appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni per le quali si è registrato il ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

*** **

Effetti della risoluzione del contratto

In caso di risoluzione del contratto per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Nel caso di risoluzione la Stazione Appaltante ha la facoltà di incamerare la garanzia definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 11 – REVISIONE PREZZI

11.1 A partire dal 13° mese la Stazione Appaltante provvede, su istanza dell'Appaltatore, all'adeguamento dei prezzi unitari di cui al precedente art. 7. La rivalutazione del corrispettivo avverrà sulla base dei seguenti criteri:

a) con riferimento al 68% del valore del corrispettivo si procederà ad una rivalutazione pari all'incremento medio percentuale, desumibile dalle tabelle FISE vigenti al momento della revisione

prezzi, della media aritmetica della paga oraria di un operaio autista di 4° livello e di un operaio operatore ecologico di 2° livello;

b) con riferimento al 32% del valore del corrispettivo si ricorrerà all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività – capitolo trasporti – indice 0702 – spese di esercizio mezzi di trasporto rilevato dall'ISTAT, relativo all'anno precedente.

ARTICOLO 12 - RECESSO

12.1 La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 109 del Codice.

12.2 L'Appaltatore dichiara di essere edotto del fatto che il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva come previsto dall'art. 92, comma 3, del D. Lgs n. 159/2011.

ARTICOLO 13 – MODIFICHE DEL CONTRATTO

13.1 Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

13.2 L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Autorità, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

13.3 Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dalla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 14 – GARANZIE DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA

14.1 L'Appaltatore ha prodotto la garanzia, di cui all'articolo 103 comma 1 del D. Lgs n. 50/2006, sotto forma di polizza fideiussoria n. 404558537 rilasciata da Axa Assicurazioni SpA, con la formula "a prima richiesta", per un importo pari ad Euro 52.727,16 (fermo restando quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016), con scadenza il 26/08/2021.

14.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

14.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, il Fornitore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In

caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore in corso di esecuzione del Contratto.

*** **

14.4 Tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Appaltatore che si obbliga a tenere indenne e manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità conseguente. A tal fine, l'Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi e/o prestatori di lavoro n. 157881166/2, rilasciata da Unipol Sai Assicurazioni SpA, con un massimale di Euro 5000.000,00 a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a cose e a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore. La polizza, corredata da apposita appendice, riporta l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio.

Per tale garanzia è prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico dell'Appaltatore.

Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite. La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio del servizio e cessa alla data di emissione del certificato finale di conformità. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

ARTICOLO 15 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI -CONTRIBUTIVI

15.1 L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

15.2 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 30, commi 5 e 6](#), del Codice.

ARTICOLO 16 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI

16.1 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento attiva il procedimento di intervento sostitutivo di cui all'art. 30 del Codice.

ARTICOLO 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

17.1 È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 comma 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che

- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
- c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'Appaltatore riportando il CIG di gara, obbligatorio ai fini del pagamento;
- d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

17.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dell'intervento appaltata ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore. E' vietata qualsiasi forma di procura all'incasso.

17.3 È fatto divieto di cedere il Contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 18 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

18.1 L'Appaltatore e si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto il 1 agosto 2007 - tra la Prefettura di Napoli e le stazioni appaltanti della Provincia di Napoli - con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 3.000,00 Euro relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

18.2 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito www.asianapoli.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. L'Appaltatore si impegna ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet www.asianapoli.it.

ARTICOLO 19 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

19.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine dichiara che il c/c dedicato è il seguente: IBAN IT 48P0200840023000500032243. La persona autorizzata ad operare su di esso è il sig. Francesco Palumbo CF PLMFNC75P19F912W.

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, del numero d'ordine corrispondente nonché del CIG 77863879D0 dell'appalto, obbligatorio per la liquidazione delle stesse.

19.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

ARTICOLO 20 - SICUREZZA SUL LAVORO

20.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

20.2 L'Appaltatore deve produrre, prima dell'avvio delle prestazioni oggetto del presente contratto, il documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui al D. Lgs n. 81/2008.

ARTICOLO 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO

21.1 L'Appaltatore elegge domicilio in Segrate (MI), alla Via Tintoretto n. 20. La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

21.2 Le comunicazioni relative ad eventuali variazioni di domicilio da parte dell'Appaltatore dovranno essere comunicate entro tre giorni dall'avvenuta modifica.

ARTICOLO 22 - SPESE CONTRATTUALI

22.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell'Appaltatore che si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 23 - FORO COMPETENTE

23.2 Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Napoli.

ARTICOLO 24 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO

24.1 Formano parte integrante del Contratto, anche se materialmente allegati allo stesso, i seguenti documenti: Disciplinare tecnico e relativi allegati; offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara, Documento valutazione dei rischi.

ARTICOLO 25 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

25.1 Il Responsabile del servizio per l'Appaltatore è il sig. Nicola D'Antuono, i cui recapiti sono 3386878530 e n.dantuono@amtecnologysrl.it a cui saranno inviate tutte le comunicazioni relative al Contratto da parte della Stazione Appaltante

ARTICOLO 26 - DISPOSIZIONI FINALI

26.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso.

26.2 Eventuali modifiche al Contratto saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

26.3 Per quanto non previsto dal Contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative:

D. Lgs. n. 50/2006 e smi; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e smi, Legge n. 136/2010 e s.m.i., DM n. 49/2018.

26.4 Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale.

ASIA Napoli SpA
ing. Francesco Mascolo

L'Igiene Urbana S.r.l.
Francesco Palumbo

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente l'articolo 8 (Contabilità e Termini di Pagamento) 23 (Foro competente) del Contratto.

ASIA Napoli SpA
ing. Francesco Mascolo

L'Igiene Urbana S.r.l.
Francesco Palumbo